



ASSIX Investment

PRODOTTO ASSICURATIVO DI INVESTIMENTO
DI TIPO UNIT LINKED A PREMIO UNICO
CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



Condizioni di Assicurazione

ASSIX INVESTMENT

(Tariffa: ITA907ASX)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO DI TIPO UNIT LINKED
(RAMO III)

Sommario

Sezione 1	1
ART. 1 – OGGETTO	1
ART. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	1
ART. 3 – LIMITI DI ETÀ	1
ART. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO	1
ART. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA	2
ART. 6 – DIRITTO DI RECESSO	2
ART. 7 – MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO E ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE	2
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE	3
ART. 9 – LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO	3
ART. 10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	3
ART. 11 – OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO	3
ART. 12 – PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL'ASSICURATO	4
ART. 13 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO	4
ART. 14 – OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA	5
ART. 15 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	5
ART. 16 – BENEFICIARI	5
ART. 17 – PRESTITI	5
ART. 18 – IL FONDO INTERNO "ASSIX"	6
ART. 19 – SPESE	6
ART. 20 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	7
ART. 21 – TASSE ED IMPOSTE	7
ART. 22 – FORO COMPETENTE	7
ART. 23 – RECLAMI	7
ART. 24 – COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	9
Sezione 2	10
Regolamento del Fondo Interno "ASSIX"	10
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione	15

GLOSSARIO

Sezione 1

Disciplina del contratto:

Il contratto è disciplinato:

- da quanto stabilito nella Proposta di assicurazione;
- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- dal Regolamento del Fondo Interno "ASSIX";
- dalle norme legislative in materia.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto di assicurazione sulla vita prevede, a fronte del pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali versamenti aggiuntivi, la liquidazione di una prestazione predefinita ai Beneficiari designati in polizza, sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ("Assicurazione caso vita"), sia in caso di un suo decesso avvenuto nel corso della durata contrattuale ("Assicurazione caso morte").

Il prodotto consente di investire nella Linea facente parte del Fondo Interno "ASSIX", dal valore del quale dipenderanno le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto. Lo scopo della gestione del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono mediante il loro investimento in specifiche attività finanziarie secondo una strategia prestabilita.

Oltre all'investimento finanziario, il prodotto offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato.

Si precisa che il contratto potrà essere stipulato soltanto dai Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non potrà essere emessa.

Art. 1.1 Assicurazione caso vita:

il Contraente - trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto - ha il diritto di richiedere un disinvestimento della polizza, totale o parziale, determinato nella misura e secondo le modalità indicate all'art.12.

Art. 1.2 Assicurazione caso morte:

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento esso avvenga, la Società liquiderà ai Beneficiari designati un capitale determinato nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 13.

ART. 2 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Essi sono pertanto responsabili degli effetti delle eventuali dichiarazioni non veritiere.

ART. 3 – LIMITI DI ETÀ

Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un'età minima dell'Assicurato di anni 18 e un'età assicurativa massima di anni 90.

Per "età assicurativa" si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

ART. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO

La durata dell'assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.

Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell'Assicurato.

ART. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. – Via TRAIANO, 18 – 20149 Milano

contenente gli elementi identificativi della proposta e la dichiarazione di revoca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

ART. 6 – DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata, inviata al medesimo indirizzo indicato all'art. 5 precedente, con l'indicazione di tale volontà ed allegando l'originale di polizza con eventuali appendici.

La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Il rimborso è pari al controvalore (*) in euro del capitale investito - sia in caso di incremento che di decremento delle quote - maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui all'art. 19.1, e detratta la parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

(*) Il controvalore del capitale investito è dettagliatamente descritto all'art. 11.

La Società esegue il rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata corredata degli allegati sopra indicati.

ART. 7 – MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO E ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, di importo non inferiore a Euro 10.000,00. Il Contraente ha la facoltà di versare, in ogni momento successivo, premi integrativi di importo non inferiore a Euro 5.000,00 ciascuno.

Il pagamento dei premi, che la Società investirà in quote della Linea "Flessibile", deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, e può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:

- direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in proposta) con:
 - o bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A sul c/c bancario Codice IT89T0313801000000010476505, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale: NUMERO DI PROPOSTA / NOME e COGNOME CONTRAENTE;
 - o assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A, con clausola di non trasferibilità.

Non sono ammessi altri mezzi di pagamento oltre a quelli sopra elencati.

La Società provvede all'investimento del premio unico mediante acquisto di quote del Fondo; il numero delle quote attribuito verrà determinato dividendo il premio, al netto dei costi specificati all'art. 19.1, per il valore unitario della quota del comparto di Investimento prescelto.

Fermo restando i mezzi di pagamento previsti sopra descritti, il "giorno di riferimento" considerato per la valorizzazione delle quote sarà:

- a) caso di accrediti pervenuti nei giorni da lunedì a mercoledì, estremi compresi: il venerdì della medesima settimana;
- b) caso di accrediti pervenuti nei giorni da giovedì a domenica: il venerdì della settimana immediatamente successiva.

Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori o della Compagnia, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si ritiene concluso, e le coperture assicurative operanti, a partire dalle ore zero del "giorno di riferimento" descritto al precedente art. 7 in funzione della modalità di pagamento del premio unico, sempreché entro tale termine la Società non abbia comunicato per iscritto al Contraente, mediante raccomandata A.R., la mancata accettazione della proposta.

ART. 9 – LETTERA DI CONFERMA DI INVESTIMENTO DEL PREMIO

In occasione del pagamento di ogni premio, compreso il primo, la Società invierà al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dal giorno di riferimento utilizzato per la valorizzazione delle quote, una lettera di ratifica contenente:

- la data di decorrenza del contratto (*);
- la conferma dell'avvenuto versamento con indicazione del premio lordo versato e del premio investito;
- la data di incasso del premio e la data di valorizzazione delle quote;
- il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio, e il corrispondente valore della quota per ogni comparto di Investimento prescelto.

(*) Solo in occasione della conclusione del contratto, con il versamento del premio unico.

ART. 10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario della quota del comparto di Investimento del Fondo viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori o della Compagnia, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del comparto per il numero delle quote in cui lo stesso comparto è ripartito nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto del comparto viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del comparto, al netto di tutte le passività, quali indicate all'art. 19.3.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società <http://www.italiana.it/>.

ART. 11 – OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO

Tutte le operazioni di disinvestimento, conseguenti all'esercizio del diritto di recesso, di switch, di riscatto nonché di pagamento del capitale assicurato per decesso dell'Assicurato, vengono effettuate considerando, come giorno di riferimento, il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Posta della Società.

Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori o della Compagnia, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore di disinvestimento della polizza sarà pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote rilevato nel giorno di riferimento.

La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

ART. 12 – PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL'ASSICURATO

Trascorsi almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, totalmente o solo in parte, mediante operazione di riscatto che deve essere esplicitamente richiesta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. comprensiva della documentazione specificata in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

12.1 - Il Riscatto Totale

Il valore di riscatto globalmente disponibile, al lordo delle imposte di legge e delle eventuali commissioni indicate nel successivo art. 19, è pari al valore di disinvestimento della polizza quale stabilito al precedente art. 11.

A seguito del riscatto totale, il contratto si estingue.

12.2 - Il Riscatto Parziale

Il Contraente può richiedere alla Società - con le medesime modalità previste per il riscatto totale - di riscattare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data, a condizione che:

- il controvalore delle quote da riscattare sia almeno pari a Euro 1.000,00;
- il controvalore delle eventuali quote residue per ogni comparto non sia inferiore a Euro 1.000,00. Ai fini della determinazione dei citati limiti di importo verrà impiegato l'ultimo valore delle quote disponibili al momento della richiesta. Qualora uno dei sopraindicati limiti non venga rispettato, il contratto potrà essere riscattato solo integralmente.

L'operazione di disinvestimento e la determinazione del valore disponibile avvengono secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Per effetto dell'avvenuto riscatto parziale, il valore del capitale maturato diminuisce in proporzione: all'atto del pagamento del valore di riscatto parziale, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:

- numero delle quote rimborsate e di quelle residue;
- valore unitario delle quote rilevato nel giorno di riferimento.

A seguito di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

ART. 13 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La Società risponde delle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento esso avvenga, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli eredi legittimi, il capitale assicurato il cui importo è pari alla somma dei due seguenti valori:

1. il valore di disinvestimento della polizza, quale stabilito al precedente art. 11;
2. un importo pari all'1% del capitale sopra definito, se l'età dell'Assicurato al momento della decorrenza contrattuale era pari o inferiore al 70° anno di età; oppure, in caso di età assicurativa superiore al 70° anno, un importo pari allo 0,1% del capitale.

Per "età assicurativa" si intende l'età anagrafica stessa, eventualmente aumentata di un anno nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla data dell'ultimo compleanno.

ART. 14 – OPZIONE DI CONVERSIONE IN RENDITA

Il Contraente può, decorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, richiedere la conversione del valore di riscatto - totale o parziale - disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:

- a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
- b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
- c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Ulteriori indicazioni sull'operazione di conversione possono essere richieste a:

ITALIANA ASSICURAZIONI SpA – Via Traiano, 18 – 20149 Milano

che provvederà ad inviare apposita comunicazione informativa comprendente un opportuno modulo da utilizzare per esprimere l'eventuale interesse verso una delle suddette forme assicurative opzionali.

In tale ultimo caso, la Società:

- si impegna ad inviare il set informativo relativo all'opzione prescelta, comprensivo di opportuna appendice di accettazione;
- darà seguito alla procedura di liquidazione ricorrente della rendita prescelta non appena ricevuto conferma, da parte del Contraente, della propria volontà di esercitare l'opzione mediante sottoscrizione dell'appendice di cui sopra.

ART. 15 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, corredata dalla documentazione a essa inerente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

ART. 16 – BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. ITALIANA ASSICURAZIONI SpA procederà ad annotare in polizza o su documento di variazione le relative designazioni, revoche o modifiche.

La designazione dei Beneficiari non può più essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che Contraente abbia rinunciato alla facoltà di revocare il Beneficiario e contestualmente il Beneficiario abbia accettato la designazione; entrambe le dichiarazioni dovranno essere comunicate per iscritto a ITALIANA ASSICURAZIONI SpA;
- successivamente al decesso del Contraente, senza disposizioni testamentarie al proposito;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a ITALIANA ASSICURAZIONI SpA di volersi avvalere dei suoi diritti.

In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 17 – PRESTITI

Il presente contratto non ammette la concessione di prestiti.

ART. 18 – IL FONDO INTERNO “ASSIX”

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità descritte nel “Regolamento del Fondo Interno ASSIX” allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione di cui forma parte integrante, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, suddivise e diversificate in comparti di Investimento.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno assicurativo sopra denominato - di seguito chiamato per brevità “Fondo” - non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società a garanzia dei propri impegni, le cui attività sono espresse in quote del Fondo stesso.

La responsabilità della gestione del Fondo e l'attuazione pratica della politica di investimento viene assunta in via sistematica direttamente da ITALIANA ASSICURAZIONI SpA.

Le caratteristiche dei comparti di Investimento presenti nel Fondo sono dettagliatamente descritte nel “Regolamento del Fondo Interno ASSIX”.

ART. 19 – SPESE

Il presente contratto prevede costi diretti, relativi alla gestione assicurativa, e costi indiretti a carico del Fondo Interno.

19.1 - Costi diretti di gestione assicurativa

Il presente contratto prevede due diverse modalità di sottoscrizione. Nella modalità “Front” sono previste spese di emissione ed acquisizione globalmente pari al 3% del premio unico iniziale. Nella modalità “Back” non sono invece contemplate spese di sottoscrizione.

In ogni caso, indipendentemente dalle citate modalità di sottoscrizione, è comunque sempre previsto un costo fisso di Euro 50,00 sia sul premio unico iniziale sia su eventuali premi integrativi. ITALIANA ASSICURAZIONI SpA si riserva la facoltà di trattenere tale importo, a rimborso dei costi sostenuti, nel caso in cui il Contraente decida di recedere dal contratto nei termini previsti al precedente art. 6.

19.2 Costi per riscatto

L'operazione di riscatto nella modalità “Front” del contratto, non prevede l'applicazione di alcuna commissione di disinvestimento.

Diversamente, nella modalità “Back”, qualora il riscatto (totale o parziale) venga richiesto prima del termine della 5° annualità di polizza, sono invece previste delle commissioni di disinvestimento, la cui aliquota è determinata in funzione degli anni trascorsi, come indicato nella seguente tabella:

Riscatto nel corso della:	Commissioni applicata sul premio unico iniziale
2a annualità	4%
3a annualità	3%
4a annualità	2%
5a annualità	1%
6a annualità e oltre	0%

La commissione così determinata, applicata solo sul premio unico iniziale, viene detratta dal valore lordo di riscatto, totale o parziale, determinato in base a quanto descritto all'art. 11.

19.3 - Costi indiretti a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano una serie di costi dettagliatamente descritti nel “Regolamento del Fondo Interno ASSIX” allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. Tali costi sono calcolati e trattenuti, con rateo settimanale, ogni venerdì (giorno di valorizzazione della quota) sulla base del valore del Fondo in quel momento.

ART. 20 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:

ITALIANA ASSICURAZIONI SpA – Via Traiano, 18 – 20149 Milano.

La Società effettuerà i pagamenti dovuti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento. Trascorso tale termine, il Beneficiario riceverà gli interessi per ritardato pagamento.

Nel caso, tuttavia, in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione o mancata rilevazione del valore delle quote del Fondo, i pagamenti della Società vengono rinviati fino a quando la valorizzazione si rende nuovamente disponibile.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Società o presso la sede dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

ART. 21 – TASSE ED IMPOSTE

Tasse ed imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del comune di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).

ART. 23 – RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al **Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it.**

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma; via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it; correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.

Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Arbitro per le controversie finanziarie

In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall'Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all'Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.consob.it.

ART. 24 – COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto.

Sezione 2

Regolamento del Fondo Interno "ASSIX"

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Italiana Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata "**Società**", ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, costituito dalla Linea di Investimento successivamente descritta, denominato "**Assix**", in seguito per brevità definito "**Fondo Interno**" o "**Fondo**".

Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all'Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.

Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.

Il Fondo è costituito dalla Linea di Investimento, dettagliatamente descritta all'Art. 6, contraddistinta da una sua specifica strategia di investimento.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente gli Investitori-Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Art. 4 - Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti alle Linee di Investimento facenti parte del Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti ai successivi Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Criteri di investimento del Fondo

L'investimento sarà effettuato in azioni di uno o più comparti SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICVM) sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari.

In ogni caso, i titoli suddetti devono possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva 85/611/CEE e dalla circolare Isvap 474/02, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni Contrattuali.

L'investimento in strumenti finanziari derivati, in particolare, è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa assicurativa vigente.

I criteri di investimento degli OICR sopra descritti sono univocamente definiti per ogni categoria di attivi, intendendosi con tale termine il criterio, coerente ed omogeneo per livello di rischio, della strategia di investimento che può essere adottata dalla Linea.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.

Le categorie di attivi presenti nel Fondo, nel senso sopra definito, sono le seguenti tre:

5.1 - Categoria Monetaria e Liquidità.

Tale categoria è rappresentata da azioni di SICAV o quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, rappresentativi del mercato monetario, o da obbligazioni ordinarie quotate e non quotate, da certificati di deposito, titoli di Stato o garantiti da Stati, e da strumenti di liquidità aventi le seguenti caratteristiche:

1. la liquidità matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizioni del mercato monetario. L'obiettivo gestionale è comunque di tenere una liquidità media inferiore al 20%;
2. i certificati di deposito a breve (inferiore ai 12 mesi) sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato;
3. i titoli di Stato e le obbligazioni quotate sono valutati ai prezzi di mercato.

5.2 - Categoria Obbligazionaria

La Categoria Obbligazionaria è rappresentata da:

1. azioni di SICAV o quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, prevalentemente ad indirizzo obbligazionario;
2. obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili, quotate e non quotate, purché l'emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo;
3. titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi aderenti all'OCSE, quotati in mercati regolamentati o non quotati, emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all'OCSE;
4. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
5. titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

5.3 - Categoria Azionaria

La categoria Azionaria è rappresentata da azioni di SICAV o da quote di fondi comuni di investimento (OICR), sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, prevalentemente ad indirizzo azionario, ovvero direttamente in titoli azionari.

Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide non superiori al 20% e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Art. 6 - La Linea di Investimento

La Linea di Investimento presenti nel Fondo sono le seguenti:

"Flessibile"

La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento "Flessibile" in azioni di SICAV o in quote di Fondi Comuni di Investimento (OICR), ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari, con criteri di selezione degli investimenti caratterizzato dal massimo della flessibilità, in stretta e permanente relazione con le indicazioni provenienti dai mercati finanziari ed in funzione delle prospettive degli stessi.

Finalità: La linea ha come obiettivo l'accrescimento del capitale conferito mediante investimento nelle categorie obbligazionaria / monetaria/ azionaria e – per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro – nel mercato valutario.

La gestione è orientata ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in termini di volatilità: in particolare l'obiettivo di rischio della linea è costituito da un valore della volatilità del 14% su base annua.

Profilo di rischio: Alto (Categoria: Flessibile)

Orizzonte temporale: Lunga durata (8 anni)

Art. 7 - Rischio di cambio

Gli investimenti appartenenti alla Linea di Investimento sono espressi in Euro; poiché le valute dei comparti di SICAV, dei fondi comuni di investimento (OICR) e degli eventuali altri titoli azionari ed obbligazionari, nei quali la Linea investe, possono essere diverse dall'Euro, la conversione da dette valute in Euro comporta un rischio di cambio che non è coperto dalla Società.

Art. 8 - Patrimonio netto del Fondo Interno

La Società calcola ogni venerdì il valore complessivo netto del patrimonio delle Linee di Investimento costituente il Fondo. Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, il valore complessivo netto delle Linee sarà calcolato il primo giorno successivo di Borse aperte.

Il valore così determinato, arrotondato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Il valore complessivo netto del patrimonio della Linea risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all'Art. 11.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili (Esempio: azioni dello stesso settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).

Le commissioni retrocesse dai gestori di OICR sono riconosciute al Fondo.

Inoltre, nel caso in cui attraverso l'acquisto diretto di strumenti finanziari da parte del Fondo la Società maturi un credito d'imposta (su dividendi, ritenuta d'acconto su interessi bancari attivi ed altri eventuali crediti d'imposta che potrebbero maturare in capo a Italiana Assicurazioni S.p.A.), lo stesso verrà riconosciuto al Fondo.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo è costituito dalla somma del patrimonio netto delle Linee di Investimento.

Art. 9 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ogni Linea d'investimento del Fondo Interno viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno.

Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 Euro.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti alla Linea di Investimento, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Art. 11 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni venerdì (giorno di valorizzazione della quota) con rateo settimanale sulla base del valore del Fondo in quel momento:

- oneri per l'amministrazione e la gestione dei contratti assicurativi:

Linea di investimento	Commissioni di gestione
Flessibile	2,20%

- commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare da un minimo dello 0,05% ad un massimo del 1,40%;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- le eventuali commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità dei fondi;
- le spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;
- Imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:

- spese di amministrazione e di funzionamento;
- spese di commercializzazione.

Art. 12 - Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Art. 13 - Scritture Contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso;
- b) un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all'Art. 8 del presente Regolamento;
- c) un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento.

Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione di cui all'Art. 12, viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione, ed è a disposizione dei Contraenti presso la Sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e sul sito Internet della Società.

Art. 14 - Modifiche relative alle Linee di Investimento del Fondo

La Società si riserva la facoltà di istituire altre Linee di Investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione. Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una Linea, le attività in essa contenute verranno liquidate al prezzo di mercato e, in tal caso, la Società informerà ciascun partecipante interessato circa la necessità di trasferire le attività in un'altra Linea con almeno tre mesi di anticipo sulla data prevista per l'attuazione della variazione. Il Contraente potrà scegliere, senza alcun onere, il trasferimento ad altre Linee all'interno delle possibilità offerte dalla Società oppure risolvere il contratto, dandone avviso alla Società, con raccomandata A.R, entro 30 giorni dal momento di ricevimento della comunicazione.

In caso di risoluzione del contratto, la Società corrisponderà al Contraente il controvalore delle quote accreditate sulla polizza, che saranno convertite sulla base del valore unitario risultante al primo venerdì successivo alla data di ricevimento della raccomandata presso la Sede della Società.

Qualora la Società non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione, le modifiche stesse si intenderanno accettate.

Art. 15 - Modifiche relative al Fondo

Il Fondo interno "Assix" - esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti - potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche similari.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione; composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione; data di effetto della fusione.

Art. 16 - Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.

Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione

	Riscatto totale	Riscatto parziale	Pagamento capitale a scadenza	Pagamento rendita a scadenza	Decesso Assicurato	Decesso Contraente	Sinistro sulle garanzie complementari
Richiesta sottoscritta dal Contraente	▪	▪	▪	▪			
Dichiarazione attestante la data effetto dell'ultima quietanza pagata	▪	▪	▪	▪	▪		▪
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario			▪	▪	▪		▪
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato al Contraente in caso di pagamento tramite bonifico bancario	▪	▪					
Dati anagrafici/fiscali dei Beneficiari, qualora diversi da Contraente e Assicurato			▪	▪	▪		
Richiesta di opzione alla scadenza sottoscritta dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> • opzione rendita con descrizione della tipologia della rendita scelta • opzione capitale 			▪	▪			
Copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente			▪	▪			
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione presso l'Agenzia. Tale documento è da presentare almeno due mesi prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla scadenza in caso di pagamento rendita			▪	▪			
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza	▪	▪					
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dinamica dell'infortunio							▪
Comunicazione di avvenuto decesso					▪	▪	
Certificato di morte					▪	▪	
Documentazione sanitaria relativa all'infortunio/malattia/causa del sinistro: <ul style="list-style-type: none"> • cartelle cliniche • certificati medici • lettera di dimissioni rilasciata dall'ospedale attestante il ricovero e la degenza • altri accertamenti di cui già in possesso 							▪
Relazione del medico curante sulla causa di decesso su modulo della Compagnia							
Dichiarazione del medico curante attestante lo stato di non fumatore, nel caso di TCM non fumatori							
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale							▪
Atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a Euro 15.000,00)					▪	▪	

Nota: per i riscatti è richiesta la firma del Contraente. Per i sinistri la firma di almeno uno dei Beneficiari.

ADEGUATEZZA

Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la Società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale informazioni utili se il contratto offerto è adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuali.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti concorsati tra la Società ed il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARIO

La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

BONIFICO SEPA

Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l'€ come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.

CARENZA

Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l'inizio della garanzia.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

COSTI ACCESSORI

Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

DATA DI DECORRENZA

La data di entrata in vigore dell'assicurazione.

DETRAIBILITA' FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DURATA

L'intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP – a partire dal 1° gennaio 2013 – in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo.

ITALIANA ASSICURAZIONI

La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 – 20149 MILANO ITALIA.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

NON FUMATORE

E' così definito l'Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro.

PARTI

Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

POLIZZA

L'insieme di documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO ANNUO

L'importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A., il primo alla data di stipulazione della polizza e gli altri alle ricorrenze annuali successive alla data di decorrenza.

PREMIO UNICO

L'importo dovuto dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A. al momento della stipulazione del contratto.

PRESTAZIONE

La somma che viene pagata da Italiana Assicurazioni S.p.A. ai Beneficiari al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

PROPOSTA

Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua disponibilità a stipulare il contratto.

QUESTIONARIO SANITARIO (O ANAMNESTICO)

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizzerà al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

REVOCA-RECESSO

La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta e dopo la decorrenza del contratto.

RIATTIVAZIONE

La possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato interrotto il pagamento del premio.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

SEPA

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

La SEPA è costituita da:

- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da:

- KID, documento contenente le informazioni chiave per l'investitore;
- DIP Aggiuntivo IBIP, documento informativo precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativo;
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario;
- Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOVRAPPREMIO

Maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

UBRIACHEZZA

Con tale termine, non si intende lo stato di "ebbrezza", previsto dal Codice della Strada (articolo 186, comma 2, punto 1) corrispondente alla presenza di un tasso alcol emico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, ma si fa riferimento al concetto espresso dalla letteratura scientifica, cioè a un tasso di alcool nel sangue superiore, che provoca una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell'equilibrio, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche dell'individuo.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. VITCC70031



REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.